

Regolamento per l'utilizzo degli immobili di proprietà del Consorzio della Bonifica Parmense e per la concessione del patrocinio da parte del Consorzio stesso

**TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E BENEFICIARI**

**Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'utilizzo degli immobili di proprietà del Consorzio di Bonifica;
 - b) la concessione del patrocinio del Consorzio in relazione ad iniziative ed eventi di interesse collettivo;
 - c) l'adesione a comitati d'onore.

**Art. 2
Soggetti legittimati a richiedere l'utilizzo degli immobili del Consorzio e/o il patrocinio**

1. Possono richiedere l'utilizzazione degli immobili del Consorzio e/o il patrocinio:
 - soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
 - altri organismi non profit;
 - società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.
 - Università e centri di ricerca.

**Art. 3
Coerenza con le finalità del Consorzio**

1. Gli immobili di proprietà del Consorzio o in uso esclusivo allo stesso, possono essere utilizzati direttamente o concessi a terzi, come meglio identificati al successivo art. 8, per iniziative a prevalente carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dal Consorzio stesso.
2. L'utilizzo degli immobili è destinato prioritariamente a favorire la conoscenza delle tematiche ambientali, di tutela del patrimonio idrico e geologico, oltre che culturale e storico della provincia di Parma e, pertanto, generalmente destinato ad azioni volte a promuovere la più ampia partecipazione della popolazione e degli utenti del Consorzio stesso alle finalità di difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola,

della provvista, della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, della salvaguardia delle risorse naturali.

3. Gli immobili non possono essere utilizzati, per iniziative in contrasto con le normative comunitarie e nazionali né con lo statuto del Consorzio, inoltre non possono essere utilizzate per attività di culto di qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.

Titolo II UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Art. 4 Individuazione degli immobili di proprietà

1. il Comitato Amministrativo approva, per quanto di competenza, l'elenco degli immobili in proprietà od in uso esclusivo del Consorzio che possano essere oggetto del presente regolamento, specificando altresì la tipologia d'uso.
2. Il Direttore Generale ha la facoltà di emanare norme di dettaglio, nel rispetto dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio definire caso per caso le modalità di utilizzo.

Art. 5 Criteri di precedenza nelle assegnazioni

1. Il Direttore Generale, al fine di procedere all'assegnazione degli immobili di proprietà, si attiene al seguente ordine di precedenza:
 - a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dal Consorzio o dagli enti soci dello stesso;
 - b) manifestazioni patrocinate dagli enti territoriali della Provincia di Parma, o dagli enti di rappresentanza dell'amministrazione centrale
 - c) manifestazioni promosse dagli enti di istruzione sia inferiore che superiore o dalle università e/o dagli istituti di ricerca a questa collegati;
 - d) iniziative promosse da gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti dei servizi le cui finalità siano coerenti con quanto meglio precisato al precedente art. 2;
2. Fatte salve le precedenze di cui al comma 1, da formalizzarsi almeno entro le 48 ore antecedenti la manifestazione, gli immobili vengono utilizzati secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Art. 6 Rimborso delle spese e corrispettivo per l'uso degli immobili di proprietà

1. L'utilizzo degli immobili è a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate alle finalità statutarie; per riunioni dei dipendenti a carattere sindacale; per riunioni di organi consultivi istituzionali ed ogni volta che la caratteristica della manifestazione verrà ritenuta ammissibile alla concessione gratuita da parte del Comitato Amministrativo.

2. Ad eccezione di quanto previsto al comma che precede gli immobili del Consorzio sono concessi dietro pagamento dei costi vivi (utenze, pulizie).

3. Sono sempre a carico del concessionario le eventuali spese di:

- a) allestimento;
- b) facchinaggio;
- c) noleggio arredi e impianti di amplificazione qualora non compresi nella dotazione standard dell'immobile concesso;
- d) guardiania.

4. Il Comitato Amministrativo ove lo ritenga opportuno e nei casi diversi da quelli del precedente comma 1, ed in particolare qualora l'iniziativa o l'attività siano volte al perseguimento dello specifico interesse del richiedente (ad esempio qualora sia previsto il pagamento di un biglietto o la promozione commerciale di prodotti o servizi) determina, con propria deliberazione l'eventuale corrispettivo per la concessione degli immobili, che dovrà essere calcolato sulla base del valore patrimoniale dell'immobile e dell'ammontare dei costi medi sostenuti dal Consorzio per garantire la loro funzionalità.

Art. 7 **Deposito cauzionale**

1. Il Direttore Generale ha la facoltà di chiedere il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non può essere superiore all'ammontare del corrispettivo dovuto.

Titolo III **CONCESSIONE DI PATROCINIO ED ADESIONE A COMITATI D'ONORE**

Art. 8 **Oggetto e natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte del Consorzio di Bonifica del particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere scientifico o occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del

marchio o logo istituzionale del Consorzio di Bonifica nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

3. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Consorzio nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

Art. 9 **Criteri per la concessione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio del Consorzio spetta al Comitato Amministrativo.

2. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Consorzio, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.

c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine del Consorzio e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Consorzio.

4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

5. Il patrocinio non viene concesso:

a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;

b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Consorzio.

Art.10 **Benefici connessi al patrocinio**

1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio diretto il pagamento dei soli costi vivi, in caso di utilizzo di immobili o di aree di proprietà od in uso esclusivo del Consorzio.

2. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa e dei criteri di cui al precedente art.8, alla concessione di patrocinio può essere concesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:

- a) l'esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
- b) concessione di un contributo economico.

3. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare alla direzione generale del Consorzio, apposita rendicontazione, nelle forme stabilite dal Comitato Amministrativo nel medesimo atto di deliberazione del contributo concesso.

Art. 11 **Revoca del patrocinio**

1. Il Comitato Amministrativo può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Consorzio.

Art. 12 **Utilizzo del marchio e del logo del Consorzio**

- 1. Nel caso di concessione del patrocinio, il beneficiario avrà diritto di inserire nel materiale pubblicitario della iniziativa il logo del Consorzio di Bonifica, tale logo potrà essere inserito esclusivamente nella forma e con le specifiche rilasciate dal Consorzio stesso ed esclusivamente sul materiale precedentemente visionato ed autorizzato dal Direttore Generale del Consorzio stesso.
- 2. L'uso del logo del consorzio in violazione della disposizione di cui al precedente comma determina l'immediata revoca del patrocinio fatti salvi i diritti al risarcimento del danno nel caso in cui l'utilizzo del logo su materiale inappropriato abbia esposto il Consorzio stesso ad un detrimento della propria immagine.

Art.13 **Adesione a Comitati d'onore**

- 1. L'adesione a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è una forma di partecipazione personale del Presidente o dei singoli membri della Comitato Amministrativo del Consorzio.
- 2. Per formalizzare l'adesione ad un comitato d'onore si applicano i criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Titolo IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 14 **Competenze del Direttore Generale**

1. Fatte salve le competenze del Comitato Amministrativo, spetta al Direttore Generale adottare provvedimenti attuativi del presente Regolamento, con particolare riguardo ai corrispettivi dovuti e alle modalità di utilizzo degli immobili e relative limitazioni.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web del Consorzio.